

Sentenza: 5 giugno 2018, n. 148

Materia: ordine pubblico e sicurezza; caccia e pesca

Parametri invocati: art. 117, II comma, lett. h), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto")

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Lapidaria sentenza della Corte relativa al corretto inquadramento dogmatico delle sanzioni amministrative.

La Regione Veneto, con la legge in oggetto, introduceva una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3600 euro a carico di chi disturbasse intenzionalmente il legittimo esercizio della caccia e della pesca od interponesse, nei confronti delle stesse attività, azioni di ostruzionismo.

Preliminarmente, la Corte richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé, bensì una meta-partizione, per così dire, ovvero un aspetto di completamento della disciplina sostanziale settoriale cui accedono.

La Corte sottolinea poi come la fattispecie astratta tratteggiata dal legislatore regionale non inerisca l'attività venatoria o di pesca, consistendo invece in comportamenti che sono visti come lesivi dell'*ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale*.

In altre parole non si mira, con le disposizioni impugnate, a garantire il corretto esercizio dell'attività di caccia o di pesca, che concorrono alla definizione delle fattispecie solo dal punto di vista dei destinatari dell'azione e dell'elemento psicologico; si mira invece a che tali attività possano essere svolte senza interferenze esterne, anche al fine di prevenire la reazione della persona offesa. I giudici costituzionali accompagnano questo ragionamento con la precisazione che la finalità della norma è elemento rilevante e spesso determinante per stabilire quale sia l'ambito materiale nel quale si è mosso il legislatore.

Il bene giuridico tutelato è dunque afferente alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Le disposizioni risultano dunque invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

In conclusione, l'intera legge regionale impugnata viene dichiarata costituzionalmente illegittima.